

VERBALE DELL'ASSEMBLEAORDINARIA DEL COMITATO DI
GESTIONE DEL CENTRO NOTTURNO DI SANTA CROCE SULL'ARNO
" LE QUERCE DI MAMRE" ONLUS

Il 15 novembre 2022 alle ore 21,15 presso la sede del Comitato, via
don Puglisi 5, si riunisce l'assemblea dei soci con il seguente ordine del
giorno :

-Variazione statuto per adeguamento alle norme del Decreto
legislativo 3 luglio 2017 n° 117. Secondo adeguamento richiesto dal RUNTS

-Varie ed eventuali

Presenti : Lorenzini Simone, Lapi Alessandro, Don Romano Maltinti,
Bigazzi Alpedo, Tommaso Giani, Donati Riccardo, Tesi Mery, Pistolesi
Dino, Paone Leonardo, Senesi Alberto, Rega Antonio, Storti Lucia,
Bartoli Moreno, Pupeschi David.

Prende la presidenza Romano Maltinti che nomina segretario Lapi
Alessandro, dopo la presentazione dello Statuto al RUNTS- Pisa, lo stesso
ufficio ha richiesto ulteriori adeguamenti, che come comitato direttivo
abbiamo deciso di effettuare, si consegna dunque ai soci lo statuto con le
variazioni richieste ed esattamente agli artt. 3, 9, 16,19,20 inoltre si modifica
la dizione del Comitato in " LE QUERCE DI MAMRE ODV".

Dopo la lettura si procede all'approvazione che avviene all'unanimità
dei presenti 14 soci su 24

Non essendoci più argomenti da discutere e non avendo varie da
comunicare alle ore 22,30, il presidente dichiara chiusa l'assemblea.



STATUTO DEL COMITATO DI GESTIONE

DEL CENTRO DI ACCOGLIENZA NOTTURNA

"LE QUERCE DI MAMRE ODV", ORGANIZZAZIONE DI
VOLONTARIATO NON LUCRATIVA DI UTILITA' SOCIALE

Premessa : Su iniziativa della Caritas Diocesana di San Miniato, delle
Associazioni di volontariato presenti sul territorio: Africa Insieme, Popoli
Uniti, Auser Comprensorio del Cuoio del Valdarno Inferiore, Misericordia,
Pubblica Assistenza, Parrocchie di Santa Croce Sull'Arno e San Donato,
ricependo la richiesta di collaborazione manifestata dall'amministrazione
Comunale di Santa Croce sull'Arno, si costituisce un Comitato di Gestione di
Centro di Accoglienza Notturna, Regolamentato dal seguente statuto, la
presente scrittura modifica statuto del 23/10/1998 modificato in data 28
febbraio 2000, e oggi adeguato al decreto legislativo 3 luglio 2017 n° 117 -
Codice del terzo settore-

STATUTO

Art. 1 - DENOMINAZIONE

E' costituito il Comitato di gestione del centro di Accoglienza
Notturna di Santa Croce Sull'Arno, denominato " Le Querce di Mamre ODV"
Organizzazione di volontariato non lucrativa di utilità sociale.

Art. 2 - SEDE

Il comitato ha sede nel Comune di Santa Croce sull'Arno in Via Don
Giuseppe Pugliesi 5.

Art. 3 - SCOPI, FINI

Il comitato non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche,
solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento, in via esclusiva o



principale, di una o più delle seguenti attività di interesse generale, in forma di azione volontaria o di erogazione gratuita di denaro, beni e servizi.

Con richiamo all'Art. 5 del D.Lgs n° 117/2017.comma 1, svolgerà le attività previste dalle seguenti lettere elencate nel comma citato : q, r, u, v., che riportiamo a titolo esemplificativo.

Lettera q) alloggio sociale, ai sensi del decreto del Ministero delle Infrastrutture del 22 Aprile 2008, e successive modifiche, nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi lavorativi.

Lettera r) accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti.

Lettera u) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016 n° 166, e successive modificazioni, o erogazioni in denaro, beni e servizi a sostegno di persone svantaggiate o d'attività d'interesse generale a norma del presente articolo.

Lettera v) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della non violenza e della difesa non armata.

In particolare il comitato svolge attività di accoglienza notturna di senza fissa dimora, interventi sociali a favore di senza fissa dimora o di persone in emergenza abitativa, anche tramite la messa a disposizione di alloggi sociali temporanei, accoglienza umanitaria ed integrazione dei migranti, beneficenza con cessione gratuita di alimenti , erogazioni di denaro, beni e servizi a soggetti svantaggiati o in stato di marginalità, ed in emergenza abitativa, secondo il più ampio spirito di solidarietà e di servizio, resi a persone in stato di bisogno e di emarginazione sociale, promuove iniziative di collaborazione con le realtà associative laiche e religiose del territorio per



favorire l'inserimento, il recupero e la socializzazione dei soggetti ospiti.

Art. 4 – ATTIVITA'

Il Comitato può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del terzo settore, attività diverse da quelle d'interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti che saranno definiti da apposito decreto ministeriale.

Il comitato può esercitare, a norma dell'art. 7 del codice del terzo settore, anche attività di raccolta fondi, attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva, al fine di finanziare le propri attività d'interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico.

Il comitato potrà stipulare convenzioni per la gestione del Centro d'Ospitalità, o per svolgere una delle attività principali, utili al raggiungimento degli scopi.

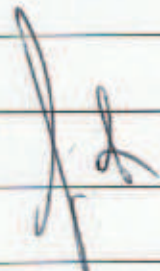
Si fa obbligo d'impiegare utili e avanzi per la realizzazione dei fini istituzionali di cui all'Art. 3.

E' fatto assoluto divieto di distribuzione, anche in modo indiretto di utili, avanzi di gestione, capitale, riserve durante la vita del Comitato.

Art. 5 – SOCI

Il numero degli associati è illimitato, possono aderire al Comitato persone fisiche ed enti che condividono le finalità delle stesse e che partecipano alle attività dell'associazione con la loro opera competenza e conoscenze.

Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare al Consiglio direttivo una domanda scritta che dovrà contenere:



nome cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale recapiti telefonici, dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente statuto, gli eventuali regolamenti e delibere.

Il consiglio direttivo delibera sulle domande secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità e le attività d'interesse generale svolte.

Le ammissioni devono essere comunicate all'interessato e trascritte nel libro dei soci, il Consiglio Direttivo deve, entro 60 giorni, motivare le deliberazioni di rigetto della domanda di ammissione a socio.

Lo status di associato ha carattere permanente e può venire meno solo nei casi previsti dal presente statuto o dalle norme di legge.

Non sono pertanto ammessi adesioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentali, limitativi di diritti o a termine.

Art. 6 – DIRITTI E DOVERI SOCI

Gli associati hanno diritto di eleggere gli organi del Comitato Consiglio Direttivo, e di essere eletti negli stessi, essere informati sull'attività del comitato, frequentare la sede del Comitato, partecipare alle attività del comitato, partecipare alla programmazione dell'attività, essere rimborsati per eventuali spese effettivamente sostenute e documentate, partecipare alle assemblee e prendere visione dei libri sociali dei bilanci.

Gli associati hanno l'obbligo, di rispettare il presente statuto e gli eventuali regolamenti, versare le eventuali quote sociali, svolgere l'attività in modo gratuito, personale e spontaneo, senza fini di lucro, anche indiretto.

Art. 7 – RECESSO SOCIO

La qualifica di socio si perde per morte, recesso o esclusione.

hA



L'associato che contravviene gravemente agli obblighi del presente statuto, oppure arreca danni materiali o morali all'associazione può essere escluso. L'esclusione deve essere comunicata all'associato che potrà presentare proprie controdeduzioni.

L'associato può sempre recedere dall'associazione, mediante comunicazione scritta.

Non può trasferire i diritti di partecipazione e le quote sociali versate non sono rimborsabili, gli associati non hanno nessun diritto sul patrimonio dell'associazione.

Art. 8 – ORGANI DEL COMITATO

- Assemblea
- Consiglio direttivo
- Presidente
- L'organo di controllo, che verrà nominato nel caso sia richiesto dalle norme e specificatamente dal codice del terzo settore.

Art. 9 – L'ASSEMBLEA

L'assemblea dei soci partecipano tutti i soci iscritti al libro dei soci, hanno diritto al voto solo coloro iscritti da almeno tre mesi.

Ciascun associato a un voto, e può farsi rappresentare da un altro socio mediante delega scritta, massimo delle deleghe per associato due.

La convocazione dell'assemblea avviene mediante comunicazione scritta, da inviare almeno 15 giorni prima, o mediante posta, o mediante mail, o mediante affissione presso la sede.

L'assemblea si riunisce almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio di esercizio.



Deve inoltre essere convocata quando se ne ravvisi la necessità o quando ne è fatto richiesta motivata da almeno un decimo degli associati.

E' data la possibilità che si possa svolgere l'assemblea anche mediante l'utilizzo di mezzi informatici, a distanza e in tele collegamento o in conferenza video.

L'assemblea ha le seguenti competenze inderogabili:

nomina e revoca dei componenti del consiglio direttivo e di eventuali organi di controllo

approva il bilancio d'esercizio

delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali, ai sensi dell'Art. 28 del Codice del terzo Settore, e promuove azioni di responsabilità nei loro confronti.

Delibera sull'esclusione degli associati

Delibera sulle modifiche allo statuto e ai regolamenti

Delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione, o la scissione del comitato

Delibera sugli oggetti attribuiti dal presente statuto e dalle norme di legge.

L'assemblea si costituisce in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli associati, in seconda convocazione qualunque sia il numero dei presenti e delibera a maggioranza dei voti, nell'approvazione del bilancio e nelle delibere che riguardano la responsabilità degli amministratori gli amministratori non votano.

In assemblea lo scioglimento e la devoluzione del patrimonio deve essere deliberato con il voto favorevole di almeno $\frac{3}{4}$ (trequarti) degli associati iscritti al libro soci.

[Handwritten signature]



Per le modifiche all'atto costitutivo e allo statuto è richiesta la presenza di $\frac{3}{4}$ (trequarti) degli associati iscritti al libro soci, e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Art. 10 – IL CONSIGLIO DIRETTIVO

Il consiglio direttivo nominato dall'assemblea, opera nella sfera di competenza di quanto non sia per statuto o per legge di competenza di altri organi.

In particolare, esegue le delibere dell'assemblea, formula programmi e sviluppi d'attività in base alle linee proposte dall'assemblea, predispone il bilancio, predispone tutti gli elementi utili all'assemblea per le previsioni e la programmazione economica dell'esercizio, delibera esclusione e ammissione dei soci, stipula atti, convenzioni, contratti inerenti l'attività dell'associazione, cura la gestione ordinaria e la gestione dei beni dell'associazione.

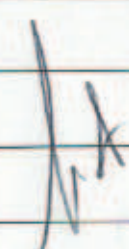
Il consiglio direttivo è formato da un minimo di tre ad un massimo di sette componenti nominati dall'assemblea, per una durata di tre anni, rieleggibili.

La maggioranza deve essere scelta tra gli associati.

Il consiglio direttivo è validamente costituito con il 50 +1 dei componenti, e le sue delibere e convocazioni sono registrate su apposito registro, le delibere sono assunte a maggioranza dei presenti.

Gli amministratori entro 30 giorni dalla notizia della loro nomina, devono chiedere l'iscrizione nel Registro unico nazionale del terzo settore indicando, oltre alle informazioni previste nel co 6, art. 26 del Codice del terzo Settore, a quali di essi è attribuita la rappresentanza dell'associazione e precisando se disgiuntamente o congiuntamente.

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale, pertanto



le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel suddetto registro o se non si prova che o terzi ne erano a conoscenza.

Art. 11- IL PRESIDENTE

Il presidente rappresenta legalmente il comitato, nei rapporti interni e in quelli esterni, nei confronti dei terzi ed in giudizio, e compie tutti gli atti che lo impegnano verso l'esterno.

E' eletto all'interno del consiglio direttivo, tra i propri componenti a maggioranza.

Il presidente dura in carica quanto il consiglio direttivo, convoca l'assemblea e la presiede, il Vice Presidente eletto all'interno del consiglio direttivo sostituisce il presidente in ogni sua attribuzione ogni qualvolta questi il presidente si impossibilita nell'esercizio delle proprie funzioni.

Art. 12 – ORAGANO DI CONTROLLO

L'organo di controllo, anche monocratico, è nominato dall'assemblea al ricorrere dei requisiti previsti dalla legge.

Art. 13 – REVISORE

Se l'organo di controllo non esercita il controllo contabile e se ricorrono i requisiti previsti dalla legge, l'associazione deve nominare un Revisore legale dei conti iscritto nell'apposito registro.

Art. 14 – PATRIMONIO

Il patrimonio dell'associazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate, è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Art. 15 – DIVIETO DISTRIBUZIONE UTILI

[Handwritten signature]



Il comitato ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri associati, lavoratori, collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Art. 16 – BILANCIO SOCIALE

Il comitato deve redigere il bilancio di esercizio annuale e con decorrenza dal primo gennaio di ogni anno.

Esso è predisposto dal Comitato Direttivo, che documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse di cui all'Art. 4 dello statuto, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto di cassa o nella nota integrativa al bilancio, che viene approvato dalla Assemblea entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce e depositato presso il registro unico nazionale del terzo settore.

Art. 17 – LIBRI SOCIALI

L'associazione deve tenere i libri sociali quali:

libro degli associati, registro volontari, libro delle assemblee, libro dei verbali consiglio direttivo, libro dei verbali dell'organo di controllo, gli associati hanno il diritto di esaminare i libri suddetti.

Mediante richiesta scritta saranno messi a disposizione entro 15 giorni.

Art. 18 – VOLONTARI

I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'associazione, attività in favore dei fini associativi, mettendo a disposizione il loro tempo e le proprie capacità.

Le loro attività devono essere svolte in modo volontario, spontaneo,



gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'associazione deve assicurare i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato. Noche per la responsabilità civile conto terzi.

Art. 19- SCIoglimento

In caso di scioglimento, la devoluzione dell'eventuale patrimonio residuo , previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'Art. 45, co. 1 del D. Lgs. 117/2017, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge, sarà in favore di altri ETS, la cui individuazione viene demandata all'assemblea su proposta del Consiglio Direttivo, o in mancanza alla Fondazione Italia Sociale, secondo quanto previsto dall'Art.) del D. Lgs. 117/2017.

Art. 20 – DISPOSIZIONI FINALI

per quanto non espressamente previsto dallo Statuto si applicano le norme vigenti in materia di ETS (e in particolare, la legge 6 giugno 2006 n° 106 ed il decreto legislativo 3 luglio 2017 n° 117 e successive modifiche e integrazioni), e per quanto in esso non previsto ed in quanto compatibili, le norme del Codice Civile.

11

